



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 677 Del 29/11/2019

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER FABBRICATI COMUNALI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE O DA CEDERE IN BASE A PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA – CIG Z022AD3157

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 02.05.2019, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Infrastrutture, Lavori Pubblici ed Ambiente a decorrere dal 03.05.2019, fino al 02.05.2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011”;

PREMESSO che

- in base ai disposti dell'art. 30 della L.R.63/77, le unità immobiliari comprese in Ambiti Unitari di Ricostruzione rimaste disponibili per mancato esercizio della prelazione entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 21 febbraio 2001 con cui sono state individuate le unità immobiliari che entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune;
- numerosi di questi immobili sono già concessi in locazione, oppure liberi, mentre altri sono stati individuati per la cessione tramite procedura d'asta pubblica;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n.192/2005, come modificato dalla Legge n.90/2013, è necessario redigere per ciascuna unità immobiliare che viene concessa in locazione o posta in vendita, anche tramite asta pubblica, l'Attestato di prestazione energetica che deve essere consegnato alla parte menzionandone i dati nel contratto e nel bando;

RITENUTO di dover prevedere alla predisposizione dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) per ciascuno degli immobili in oggetto con lo scopo di poterli utilizzare per la concessione in locazione, ma anche per una futura cessione;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, attualmente, non è in grado di provvedere con proprio personale allo svolgimento di tale incombenza ed è pertanto necessario ricorrere a Tecnici professionisti esterni;

VERIFICATO che la succitata necessità riguarda diversi immobili, e, in ordine ai principi di economicità, efficacia ed efficienza per il buon andamento dell'azione amministrativa è auspicabile, per ridurre il dispendio di risorse per l'affidamento di incarichi singoli, prevedere un incarico che si svolga entro il 2020 con la redazione di almeno n.10 attestati;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- L'art. 36, comma 1, che precisa: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.”;*
- L'art. 30, rubricato: *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;*
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;*
- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
 - 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*
 - 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*
 - a) [omissis];*
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).”;*
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: *“...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”*

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

RITENUTO di interpellare il libero professionista geom. Stefano URBANI avente attività presso lo Studio in via dei Pioppi n. 3/3 a Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y, al fine di formulare la propria migliore offerta per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica per immobili di proprietà comunale distinti per tipologia;

VISTA l'offerta presentata da succitato professionista mediante preventivo dd. 08.11.2019, prot. n°21582, riportante le seguenti tipologie:

- appartamento adibito ad abitazione € 250,00 con € 30,00 di spese
- ufficio € 250,00 con € 50,00 di spese;
- negozio € 250,00 con € 50,00 di spese;
- laboratorio € 250,00 con € 30,00 di spese;

a cui va ad aggiungersi il 4% Cassa Previdenza e l'iva;

CONSIDERATO che il costo complessivo delle prestazioni di servizio, considerando n.10 attestati, potranno ammontare in totale ad € 3.120,00 – compresa Cassa di Previdenza ed I.V.A. non applicabile ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 244/2007 (in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ai sensi ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 – provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820);

DATO ATTO che l'importo delle forniture di cui alla presente determinazione è inferiore alla soglia minima per l'obbligo di ricorso al MePA;

RITENUTA l'offerta proposta congrua rispetto a corrispondenti valori di mercato;

OTTEMPERATO a quanto disposto dalla L. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, attribuendo alla presente procedura il numero CIG Z022AD3157.

CONSIDERATO che il professionista ha auto-dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e verrà verificata la posizione presso la Cassa di Previdenza dei geometri con il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

ATTESO che la presente spesa rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO:

- che il professionista succitato si è reso disponibile a completare le suddette prestazioni entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla richiesta dell'Ufficio, inviata tramite posta elettronica e comprensiva dei dati relativi all'immobile per cui viene richiesto l'attestato;
- che la consistenza economica dell'incarico, fa ritenere congrua una penale di € 20,00.- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati commissionati;
- che il pagamento delle prestazioni potrà avvenire solamente dopo la presentazione agli Uffici comunali dell'elaborato completo dell'attestazione di invio all'ARES;

RITENUTO, pertanto, di affidare geom. Stefano URBANI avente attività presso lo Studio in via dei Pioppi n. 3/3 a Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y l'incarico per la redazione di n.10 Attestati di Prestazione Energetica (APE) relativi ad immobili di proprietà comunale, sulla base delle condizioni sopraesposte;

VISTA la deliberazione giunta n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: *“INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”* e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. di ritenere congrua l'offerta formulata dal geom. Stefano URBANI avente attività presso lo Studio in via dei Pioppi n. 3/3 a Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y, prot. n° n°21582 del 08.11.2019, per la redazione di un pacchetto di dieci Attestati di Prestazione Energetica (APE) relativi ad immobili di proprietà comunale che verranno concessi in locazione, ovvero per una futura cessione, riportante un compenso professionale complessivo presunto di € 3.120,00, comprensivo dei Contributi Previdenziali 4% ed I.V.A. non applicabile ai sensi del comma 100, art. 1, della Legge n. 244/2007 (in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità ai sensi ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 – provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011., prot. 185820);
2. di affidare al geom. Stefano URBANI di Gemona del Friuli - p.IVA 02510090307 e C.F. RBNSFN82L09D962Y, l'incarico per la redazione di un pacchetto di dieci Attestati di Prestazione Energetica (APE) relativi ad immobili di proprietà comunale che verranno concessi in locazione, ovvero per una futura cessione, a fronte di un compenso professionale pari ad € 3.000,00 più Cassa di Previdenza 4% € 120,00 ed I.V.A. non applicabile;
3. di stabilire:
 - che l'incarico verrà svolto in più tempi secondo le esigenze dell'Ufficio che chiederà, man mano la redazione di un solo attestato o di più attestati, per ciascuna richiesta;
 - in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta dell'Ufficio, inviata tramite posta elettronica e comprensiva dei dati relativi all'immobile per cui viene richiesto l'attestato;
 - che le eventuali richieste di proroga del termine suddetto, esclusivamente per cause di forza maggiore, dovranno essere formalmente autorizzate dal sottoscritto;
 - per ritardata consegna degli elaborati commissionati viene stabilita una penale pari ad € 20,00.- (Euro venti/00) per ogni giorno di ritardata consegna;
4. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il numero CIG Z022AD3157.
5. di dare atto che la liquidazione delle spettanze avverrà solamente dopo la presentazione agli Uffici comunali della documentazione completa ed a seguito di presentazione di regolare documento fiscale;
6. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), inoltre a mente del comma 14 del succitato articolo 32, l'affidamento si perfezionerà mediante corrispondenza commerciale;

7. di dare atto che tutta la documentazione menzionata nel presente atto non viene allegata ma resta depositata in visione presso gli Uffici del Servizio Espropri, Servitù, Patrimonio e Contratti;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.120,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto
						1	3	2	1 9		
2019	2019	Z022AD3157	295/0	1-6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (SORVEGLIANZA SANITARIA, RESPONSABILE PROTEZIONE PREVENZIONE, PRESTAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE.....)				1 9 9	3.120,00	URBANI STEFANO cod.fisc. RBNSFN82L09D962Y/ p.i. IT 02510090307

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giunta n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis